



**COMUNE DI MANZIANA**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
largo G. Fara, 01 - 00066 Manziana (RM)  
Tel. 0699674025 Fax 0699674021  
[info.comunemanziana@pec.it](mailto:info.comunemanziana@pec.it)

## **IL SINDACO**

---

**Ordinanza n°12 del 26.04.2018**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio – 6 – fosfato deidrogenasi (deficit di G6DP), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

**Constatato** che nel territorio comunale risiede un certo numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell'enzima G6PD (favismo);

**Rilevato** che il solo contatto con fave e loro derivati e piselli e/o la sola percezione dell'odore dei medesimi o l'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza, può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PD;

#### **Considerato:**

- che la coltivazione di fave e loro derivati e quella dei piselli in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano, nonché la presenza delle stesse sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocimento per la salute degli stessi;
- che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, contribuisce ex se interesse generale da soddisfare;
- che è necessario intervenire in merito, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute dei cittadini;

**Visto** l'articolo 13 della legge nr. 833 del 23/12/1978

**Visto** l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, per i motivi suesposti:

### **ORDINA**

Il divieto assoluto a chiunque, di coltivare fave e loro derivati e piselli, nei centri abitati di Manziana e della frazione di Quadroni ;

Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave e loro derivati e piselli nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri da :

- ogni istituzione scolastica pubblica e privata, di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili nido;
- tutti gli edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici postali, Stazione Carabinieri, Polizia Locale di Manziana, strutture sanitarie pubbliche e private, parchi pubblici; tutte le abitazioni delle persone affette dalla patologia in questione;

Che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di pubblicazione e diffusione della presente ordinanza, eliminino tutto il tipo di coltura in questione e in caso di loro inadempienza, il Comune provvederà coattivamente all'espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni *de quibus*, con addebito al proprietario del fondo, delle spese sostenute dall'Ente;

Che la vendita di fave fresche e loro derivati, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purchè le stesse siano confezionate in

sacchetti sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30X40 cm., recanti la seguente dicitura: **“AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO. IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE”**;

Che per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita. Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita;

Che ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al punto 5, è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse;

Che i cittadini che intendano coltivare fave e loro derivati in siti al di fuori dei centri urbani, dovranno accertarsi, presso il Comune, che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave e similari;

Che per le zone non indicate nella presente ordinanza è possibile l'adozione di appositi provvedimenti, su presentazione da parte degli interessati di specifica istanza motivata correlata da documentazione medica;

La presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente provvedimento emesso in materia ed è immediatamente esecutiva;

In caso di inosservanza ai divieti e prescrizioni della presente ordinanza, ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 25,00 ad € 500,00 così come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, oltre al deferimento del trasgressore, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice Penale;

Il Comando della Polizia Locale, la Forza Pubblica e la ASL, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento;

La campagna di divulgazione e sensibilizzazione al rischio favismo, dovrà ripetersi, con idonei mezzi individuati di volta in volta, per ogni anno solare nel periodo antecedente la semina.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet del Comune di Manziana (RM), oppure in via alternativa nel termine di 120 (centoventi) giorni si potrà porre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone che della presente Ordinanza venga data la massima divulgazione mediante i mezzi telematici a disposizione dell'Ente.

**IL SINDACO**  
**Bruno BRUNI**  
*documento firmato digitalmente*